



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE



**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2022**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue il fine di rendere possibili e valorizzare le attività di volontariato dei singoli cittadini a favore del Comune e quindi della comunità amministrata di Prata di Pordenone, applicando i principi di sussidiarietà, solidarietà sociale e partecipazione attiva da parte della cittadinanza alla vita del Comune, nel rispetto delle normative statali e regionali inerenti il volontariato.
2. Il Regolamento ha altresì il fine, stimolando le attività dei volontari a favore del Comune, di incrementare tutte le attività di volontariato esistenti sul territorio.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Volontariato Civico Comunale ("VCC"), ai fini del presente Regolamento denominato anche "volontariato civico", è svolto in forma spontanea e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo 3.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli a favore del Comune, mentre restano disciplinati dalle relative vigenti norme legislative e regolamentari:
l'attività di volontariato da parte delle associazioni ed organizzazioni, anche in convenzione o altra forma di accordo con il Comune;
le attività di volontariato a favore del Comune disciplinate da norme legislative o regolamentari di carattere speciale.

Art. 3 - Identificazione delle attività e loro finalità

1. Il volontariato civico è prestato, in modo continuativo o saltuario, in relazione a tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. I volontari civici saranno impiegati in attività proposte dall'Amministrazione Comunale, oppure proposte da loro stessi e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.
3. Il volontariato civico ha finalità di carattere sociale, civile o culturale.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il volontariato civico si può concretare nelle seguenti attività: manutenzione, pulizia, custodia, valorizzazione delle aree verdi, delle aiuole, delle strade, dei marciapiedi, dei fabbricati comunali, dei cimiteri e delle aree esterne delle scuole; educazione e difesa ambientale; promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, delle attività ricreative e sportive; supporto presso il Centro anziani comunale, la Biblioteca comunale e le strutture didattiche; altri tipi di supporto agli anziani, ai minori, ai disabili, alle persone in difficoltà; assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici.

Art. 4 Requisiti richiesti

1. Le persone che intendono svolgere attività volontaria di servizio civico debbono possedere i seguenti requisiti:
maggiore età;
idoneità psicofisica (accertata a mezzo di visita medica a spese del Comune, qualora le mansioni da svolgere lo richiedano);
non essere incorsi in condizioni che escludano, in base alla normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
per i cittadini extracomunitari, possesso di documentazione comprovante il regolare soggiorno in Italia.

Art. 5 Domanda di ammissione – Albo dei Volontari Civici

1. Le persone interessate all'attività di volontariato civico potranno presentare richiesta di iscrizione all'Albo dei volontari utilizzando il modello di domanda allegato "A" al presente regolamento.
2. Presso l'ufficio Segreteria del Comune è istituito e periodicamente aggiornato l'Albo comunale dei Volontari Civici Comunali, cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo e posseggano i requisiti di cui all'art. 4.
3. Per l'avvio delle attività di cui all'art. 3, comma 2 l'Amministrazione comunale potrà scegliere di far svolgere al Responsabile del settore comunale interessato un colloquio di valutazione con tutti o alcuni degli iscritti all'Albo, scelti in base alle caratteristiche dichiarate.
4. Ciascuna delle attività di cui all'art. 3, comma 2 potrà coinvolgere solo alcuni degli iscritti all'Albo e avrà la durata stabilita dall'Amministrazione.
5. L'Amministrazione, nella misura del possibile, deve cercare di valersi della collaborazione di tutti gli iscritti all'Albo, in forma almeno saltuaria.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato civico comunale non sono compensate in alcun modo, né diretto né indiretto, e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritti di precedenza o preferenza nei concorsi banditi dal Comune, né in alcun tipo di rapporto contrattuale con il Comune, riconducibile o meno al lavoro subordinato.
2. I volontari non possono occupare in alcun modo posti vacanti nella dotazione organica del Comune né svolgere attività sostitutive di quelle normalmente demandate al personale già dipendente del Comune o destinato, in base agli atti di programmazione dell'Ente, ad essere assunto dal Comune
3. L'instaurazione dei rapporti con i singoli volontari ai sensi del presente Regolamento non deve pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
4. La prestazione di attività di volontariato civico può essere valutata quale criterio di preferenza esclusivamente al fine della fruizione di provvidenze o interventi comunali di carattere socio-assistenziale, qualora ciò non contrasti con normative di Enti sovraordinati e tra i potenziali beneficiari vi sia parità riguardo alle altre condizioni da considerare.

Art. 7 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza dei procedimenti amministrativi.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività dei volontari, pur non essendo in alcun modo subordinata, si esplica secondo obiettivi e modalità predeterminati almeno a livello di massima, in un rapporto di stretta collaborazione con il personale dipendente del Comune. A tal fine, prima dell'inizio dell'operatività del volontario, quest'ultimo sottoscrive con il Responsabile del settore comunale coinvolto un accordo che esplicita il programma delle azioni da svolgere e le modalità e i tempi del loro svolgimento.

Art. 8 - Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dall'ufficio comunale di volta in volta competente, che deve:
 - a) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - b) verificare i risultati delle attività.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Il Comune, qualora i volontari non ne siano già in possesso, fornisce loro a sua cura e spese adeguata formazione relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione nei termini di cui alle vigenti normative sulla sicurezza sul lavoro.
2. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. Il Comune provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza alcun onere a carico dei volontari.
4. I dati personali del volontario sono trattati ai soli fini dell'esecuzione delle sue attività.

Art. 10 – Mezzi e attrezzature

1. I volontari possono svolgere la loro attività con mezzi operativi di loro proprietà e senza che il Comune provveda a rimborsi di spesa per il loro uso.
2. Il Comune, dove appaia opportuno, può fornire ai volontari i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio. Le attrezzature fornite dal Comune devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. La consegna delle attrezzature avviene con formale verbale e il consegnatario ne è custode e responsabile fino a discarico.

Art. 11 – Rinuncia, sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Il volontario può in qualsiasi momento rinunciare al servizio civico, con conseguente cancellazione dall'Albo o sospendere temporaneamente la propria collaborazione.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'autorità;
 - d) il Comune per serie motivazioni non ritenga più opportuna l'attività del volontario.
3. È facoltà del Comune disporre la cancellazione del volontario dall'Albo dei Volontari Civici Comunali qualora, a giudizio incontestabile del competente responsabile, sussistano gravi motivi che impediscano la prosecuzione dell'iscrizione.